



**COMUNE DI MERGO**  
**Provincia di Ancona**

60030 MERGO Piazza G. Leopardi, 23 – Tel. 0731.814820 – Fax 0731.812241

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.26 del Reg. Data 30-07-2015**

-----  
**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO 2015-  
RICONFERMA**  
-----

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COLA ANTONIO	P	MAGINI ORIETTA	P
CORINALDESI GIUSEPPE	P	MARZOLI DIEGO	P
TACCONI STEFANO	P	SPUGNI GIOVANNI	P
FURLANETTO DIEGO	P	GIACCAGLIA STEFANO	P
BARATTINI MARCO	P	SECCHIAROLI LARA	P
CORINALDESI PAOLO	A		

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n.11

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. COLA ANTONIO nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario Comunale Sig. PRATICO' DAVIDE GIACOMO

- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

MAGINI ORIETTA  
MARZOLI DIEGO  
GIACCAGLIA STEFANO

- La seduta é Pubblica

Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e ne espone i tratti essenziali. In particolare si auspica una riduzione della pressione fiscale per gli anni a venire ed espone nel dettaglio le singole aliquote.

Nessuno chiede di intervenire.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visti** gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria – IMU;

**Visto** l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), che istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (Iuc), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Tenuto** conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

**Ricordato** che secondo quanto previsto dall'art. 9-bis, del D.L. n. 47/14, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**Visto** il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 convertito in Legge n.34 del 24/03/2015 il quale stabilisce:

- all'art. 1 comma 1 che a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; (1)

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

- all'art.1 comma 1-bis che a decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato OA, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato OA, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il Comune di MERGO è un comune classificato parzialmente montano in base all'elenco ISTAT e pertanto è riconosciuta l'esenzione per l'imposta municipale propria ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99 iscritti nella previdenza agricola;

**Dato atto** che:

- il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, previsto dall'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina la disciplina per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (Iuc), concernente il Tributo sui Rifiuti (Tari) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e l'Imposta municipale propria (Imu) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 17.07.2014;

**Preso atto** che, l'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13, prevede che l'aliquota massima complessiva dell'Imu e della Tasi non può superare i limiti prefissati per la sola Imu, come stabilito dal comma 677; ossia il Comune, con la deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2015, come per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**Preso atto**, altresì, che l'art. 1, del DL n. 16/14, permette di maggiorare, per il solo anno 2014, l'aliquota Tasi dello 0,8 per mille, a condizione che le maggior risorse siano destinate al finanziamento di detrazioni ed altri provvedimenti agevolativi per le abitazioni principale e per gli immobili ad esse equiparate;

**Rilevato** che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/13, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le aliquote dell'IMU;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 30 Luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26/06/2015 con la quale l'organo esecutivo propone al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni IMU fissate con delibera consiliare n. 23 del 17/07/2014.

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 26.06.2015 con la quale l'organo esecutivo propone al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2015 le aliquote IMU;

**Considerato**, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio, riconfermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2015 già determinate con atto di consiglio comunale n. 26 del 01.10.2013 dalle quali non vanno considerate le aliquote relative a immobili esentati per legge:

ALIQUOTA FABBRICATI IN GENERE		1,06 %
ALIQUOTA AREE FABBRICABILI		0,80 %
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE A1 -A8- A9 E RELATIVE PERTINENZE		0,40 %
ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA C1 - C3 - D		0,90 %
ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE A (AD ECCEZIONE DEGLI A10) LOCATI CON REGOLARE CONTRATTO REGISTRATO		0,90 %
ALIQUOTA ABITAZIONI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 2° GRADO DI PARENTELA		0,90 %
TERRENI AGRICOLI		0,76%

**Richiamato** l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**Visto** l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Acquisiti** i parere favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e

successive modificazioni ed integrazioni;  
 Con votazione espressa nei modi e forme di legge:  
 Favorevoli n. 7  
 Contrari n. 3 (Giaccaglia Stefano, Secchiaroli Lara, Spugni Giovanni)  
 Astenuti n.0  
 Su n. 10 consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

Sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

1) **Di confermare** le seguenti aliquote IMU – Imposta Municipale Propria per l' anno 2015, già determinate con atto di consiglio comunale n. 26 del 01.10.2013 dalle quali non vanno considerate le aliquote relative a immobili esentati per legge:

ALIQUOTA FABBRICATI IN GENERE		1,06 %
ALIQUOTA AREE FABBRICABILI		0,80 %
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE A1 –A8- PERTINENZE	A9 E RELATIVE	0,40 %
ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA C1 - C3 - D		0,90 %
ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE A (AD ECCEZIONE DEGLI A10) LOCATI CON REGOLARE CONTRATTO REGISTRATO		0,90 %
ALIQUOTA ABITAZIONI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 2° GRADO DI PARENTELA		0,90 %
TERRENI AGRICOLI		0,76%

- 2) **Di dare** atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
- 3) **Di dare** atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
- 4) **Di dare** atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni del tributo per il 2014, verranno adottate eventuali determinazioni ulteriori e conseguenti;
- 5) **Di dare** atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11.

Con successiva separata votazione, legalmente espressa:

Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Giaccaglia Stefano, Secchiaroli Lara, Spugni Giovanni)

Astenuti n. 0

Su n. 10 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Digs. n. 267/0

il Responsabile dell'Area Competente in data 21-07-2015 esprime sull'adozione della presente Deliberazione, parere tecnico Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000



**IL RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE**

Rag. Lorenzetti Antonella

il Responsabile dell'Area Finanziaria in data 21-07-2015 esprime sull'adozione della presente Deliberazione, parere tecnico contabile Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000



**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Rag. Lorenzetti Antonella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
COLA ANTONIO



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
PRATICO' DAVIDE  
GIACOMO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-08-15 Approvata, e nel sito web istituzionale comunale ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009

li, 22-08-15



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
PRATICO' DAVIDE GIACOMO

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-07-2015**  
eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

perche' dichiarata immediatamente

**DIVERRA' ESECUTIVA** decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000)



**IL SEGRETARIO**  
PRATICO' DAVIDE GIACOMO